



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2261**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Atto di Organizzazione del Servizio di mediazione familiare.

Il giorno **19 Ottobre 2012** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento" all'art. 34, comma 2, lettera c) prevede, tra gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare la mediazione familiare quale intervento volto a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori.

In particolare con deliberazione di Giunta provinciale n. 2422 del 2009 e s.m. (Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali) la mediazione è disciplinata come un servizio a favore di coppie di genitori in fase di separazione e/o divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli. Nello specifico il servizio è finalizzato ad aiutare i genitori a recuperare la capacità genitoriale di gestire, di comune accordo, il rapporto con i figli e la quotidianità connessa. La mediazione familiare ha come obiettivo principale quello di promuovere il benessere e la qualità di vita dei figli, spesso coinvolti in modo strumentale nelle conflittualità, salvaguardando i loro rapporti affettivi con entrambi i genitori.

Dall'anno 2007 presso il Servizio politiche sociali e abitative della Provincia opera il gruppo di coordinamento dei mediatori, del quale fanno parte, oltre a rappresentanti del citato Servizio, referenti degli enti locali e delle organizzazioni del privato sociale specificamente formati che gestiscono l'attività di mediazione familiare. Tale gruppo ha avuto come primo compito quello di stilare un documento condiviso diretto a definire le linee guida dell'organizzazione del servizio di mediazione familiare.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1722 del 2009 ha quindi approvato delle linee guida per l'organizzazione su tutto il territorio provinciale del servizio di mediazione familiare, come proposto dal gruppo di lavoro.

Con deliberazione n. 556 di data 25 marzo 2011 (Atto di indirizzo e coordinamento avente ad oggetto "Finanziamento, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale e delle funzioni delegate per l'anno 2011") la Giunta provinciale ha ridefinito le attività afferenti all'area socio-sanitaria, le attività socio-assistenziali di livello provinciale e le attività socio-assistenziali di livello locale.

Con deliberazione n. 2791 di data 14 dicembre 2011 avente ad oggetto "Modifica della deliberazione n. 556 di data 25 marzo 2011 concernente "Atto di indirizzo e coordinamento a Comunità ed enti gestori avente ad oggetto "Finanziamento, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale e delle funzioni delegate per l'anno 2011" la Giunta provinciale ha stabilito specificamente che il servizio di "mediazione familiare" sia svolto dalla Provincia e dagli enti locali direttamente in regime di cogestione. Tale cogestione presuppone che ciascun ente eroghi il servizio direttamente con proprie risorse umane e finanziarie.

Con successiva deliberazione n. 399 di data 2 marzo 2012 avente ad oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento, finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2012" la Giunta provinciale ha confermato il regime di cogestione diretta del servizio di mediazione familiare tra la Provincia le Comunità e il Territorio Val d'Adige ed ha individuato, quale livello essenziale transitorio per il servizio di mediazione familiare, il limite minimo delle ore già autorizzate.

Con le deliberazioni di Giunta provinciale n. 1391 del 24 giugno 2011 e n. 2075 del 30 settembre 2011 sono stati rispettivamente approvati lo schema di

protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario di Trento e la Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto poi in data 28 giugno 2011, con il quale è prevista l'istituzione di un Punto informativo di mediazione familiare presso il Tribunale Ordinario di Trento e lo schema di protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario di Rovereto e la Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto poi in data 06 ottobre 2012, con il quale è prevista l'istituzione di un Punto informativo di mediazione familiare presso il Tribunale Ordinario di Rovereto.

Il gruppo di coordinamento dei mediatori ha rilevato la necessità di rivedere le Linee guida già approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 1722 del 2009 al fine di aggiornare il documento alla luce del nuovo contesto istituzionale e delle reti di collaborazione con tutti gli attori coinvolti nell'erogazione dell'intervento, tenendo conto della previsione della cogestione del servizio di mediazione da parte degli enti locali e della Provincia.

Si rende quindi necessario approvare l'Atto di organizzazione sul servizio di mediazione familiare che recepisce lo stimolo proposto dal gruppo di coordinamento e disciplina la gestione del servizio di mediazione da parte degli enti competenti, atto che va sostituire l'allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 1722 del 2009 avente ad oggetto "Linee guida per l'organizzazione del servizio di mediazione familiare".

La cogestione del servizio di mediazione familiare da parte degli enti locali e della Provincia ha la finalità di promuovere il servizio di mediazione anche nell'ottica di sussidiarietà rispetto agli enti locali. Essendo necessario verificarne la sostenibilità, si propone che l'Atto di organizzazione del servizio di mediazione familiare, allegato al presente provvedimento, abbia validità temporanea, indicativamente, fino al 31 dicembre 2013.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE:

- viste le leggi provinciali n. 3 del 2006 e n. 13 del 2007;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 399 del 2012;
- acquisiti i pareri dei servizi di staff;
- raggiunta l'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali in data 19 settembre 2012;
- acquisito il parere favorevole della IV Commissione permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, espresso nella riunione di data 11 ottobre 2012;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'Atto di organizzazione del servizio di mediazione familiare, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che ha come finalità la promozione del servizio di mediazione familiare anche nell'ottica di sussidiarietà rispetto agli enti locali;
2. di disporre che l'atto di cui al punto 1. sostituisce integralmente l'allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 1722 del 2009 avente ad oggetto "Linee

guida per l'organizzazione del servizio di mediazione familiare" ed ha validità temporanea, indicativamente, fino al 31 dicembre 2013;

3. di autorizzare l'Assessore competente in materia di politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente Provincia/ Autonomie locali, a partecipare, in luogo della Giunta, alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali per la sottoscrizione dell'intesa, per quanto disposto nel presente provvedimento e per l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al punto 2, apportando eventuali modificazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie.

LCA - LEB